



SESSIONE ULTERIORE DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Roma 15 - 16 dicembre 2023

**MOZIONE CONGRESSUALE IN TEMA DI
ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE**

Abstract: proposta di ridefinizione del percorso di accesso alla professione di avvocato e del percorso di studi giuridici.

Il Congresso Nazionale dell'Avvocatura Italiana, riunito in sessione ulteriore in Roma

PREMESSO CHE

- il tirocinio forense è regolato dagli artt. 40-45 della Legge Professionale, e dal D.M. Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 e D.M. Giustizia 17 marzo 2016, n. 58 (tirocinio presso gli uffici giudiziari);
- le scuole forensi obbligatorie ai fini del tirocinio forense sono regolate, in particolare, dall'art. 43 della Legge Professionale, e dal D.M. Giustizia 5 novembre 2018, n. 133;
- l'esame di abilitazione (fatta eccezione per le sessioni 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023) è regolato dagli artt. 46-49 della Legge Professionale, dal D.M. Giustizia 25 febbraio 2016, n. 48 e dal Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
- il D.M. Giustizia 9 giugno 2020, n. 80 (dopo quello del 5 novembre 2018, n. 133) ha rinviato al 1° aprile 2022 la decorrenza degli effetti del D.M. 17/2018 (impugnato dinanzi al TAR Lazio dalla sede A.N.F. di Bari) che disciplina le modalità di istituzione e di iscrizione dei corsi obbligatori di formazione ai fini della pratica forense;
- il decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha rinviato al 2022 (modificando l'art. 49 della Legge Professionale) lo svolgimento dell'esame di abilitazione secondo le nuove disposizioni previste dalla Legge Professionale;

- in piena emergenza sanitaria sono state adottate delle forme semplificate di esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense che ne consentono lo svolgimento in forma esclusivamente orale;

RITENUTO CHE

- all'interno dell'avvocatura vi è la consapevolezza che è ormai indispensabile la riforma della disciplina dell'accesso alla professione forense, a partire dalla modifica del corso di laurea in giurisprudenza, al fine di renderlo più rispondente all'esigenza di formare la futura classe forense
- la riforma dell'accesso alla professione dovrà prevedere che già in sede universitaria inizi l'orientamento verso le professioni forensi (avvocatura, magistratura, notariato), con l'istituzione di un'area di specializzazione, non vincolante, eventualmente a numero programmato, per chi desidera intraprendere le professioni forensi (avvocatura, magistratura, notariato), differenziata rispetto a chi ambisce ad altri settori lavorativi;
- è inoltre necessaria la modifica del Capo I del Titolo IV della Legge professionale, concernente il tirocinio professionale, al fine di far sì che il tirocinio professionale torni ad essere svolto per 18 mesi interamente ed esclusivamente presso uno studio legale oppure presso l'avvocatura dello Stato o l'avvocatura di un ente pubblico, garantendo che l'avvocato presso cui si svolge il tirocinio abbia un'adeguata anzianità di iscrizione all'albo e, quindi, la necessaria esperienza per consentire al praticante di effettuare un tirocinio effettivo;
- occorre prevedere l'obbligatorietà di relazioni semestrali da inviare al competente Ordine degli avvocati, non solo per il praticante avvocato, ma anche per il *dominus*, ciò al fine di valutare l'effettività della pratica e l'apporto dato dal tirocinante allo studio legale. Nella relazione del *dominus* e del tirocinante dovrà essere obbligatoriamente indicato anche il compenso corrisposto al praticante avvocato;
- occorre modificare dell'art. 41, comma 11 della Legge professionale, prevedendo l'obbligatorietà del versamento di un compenso al tirocinante sin dal sesto mese di pratica, in conformità a quanto stabilito dall'art. 40, comma 2 del Codice Deontologico Forense;
- occorre modificare l'art. 41, comma 12 della Legge professionale reintroducendo la possibilità per il praticante di patrocinare in proprio dopo un anno di tirocinio, sotto la supervisione del *dominus* e a fronte della stipula di idonea copertura assicurativa;

- occorre abolire l'obbligatorietà della frequenza dei corsi di accesso alla professione forense, di cui all'art. 43 della Legge professionale, al fine di garantire la massima libertà di formazione del tirocinante;
- è necessario riformare l'esame di Stato al fine di renderlo più snello e al contempo idoneo a garantire la verifica della capacità del tirocinante di svolgere per iscritto un ragionamento giuridico nella soluzione di un caso pratico;
- in particolare si potranno prevedere due prove scritte, svolte sempre a livello del distretto di Corte d'Appello, e un orale. La prima prova scritta sarebbe un parere, a scelta del candidato o in materia civile o penale, mentre la seconda prova un atto, a scelta del candidato tra civile, penale e amministrativo. L'orale, avente ad oggetto obbligatoriamente un diritto sostanziale e la relativa procedura, a scelta del candidato tra civile e penale, oltre a deontologia e ordinamento forense, diritto Costituzionale e dell'Unione Europea, mira a vagliare le competenze pratiche e non meramente nozionistiche del tirocinante;

tutto ciò premesso,

IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense a dare attuazione al presente deliberato e a porre in essere ogni necessaria ed opportuna iniziativa per conseguire gli obiettivi di cui sopra.

Bergamo – Roma, 20 novembre 2023

AVV. GIOVANNI BERTINO (delegato congressuale del Foro di Bergamo)

sottoscrizione mediante firma digitale